



**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI  
NAPOLI**

Viale Colli Aminei 42/44 – 80131 Tel. 0817447111

e-mail: [procmin.napoli@giustizia.it](mailto:procmin.napoli@giustizia.it) - PEC: [prot.procmin.napoli@giustiziacert.it](mailto:prot.procmin.napoli@giustiziacert.it)

**SEGRETERIA MAGISTRATI**

**TIROCINIO FORMATIVO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI DELLA DURATA DI 18 MESI DESTINATO A LAUREATI IN GIURISPRUDENZA.**

**Bando per la presentazione di domande dirette allo svolgimento di un periodo di 18 mesi di formazione teorico pratica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 21/06/2013 n. 69 (convertito nella legge n. 98/13), come modificato dall'art. 50 c.2 del D.L. n. 90/14 (convertito nella legge 114/2014).**

**Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni rende noto che, in applicazione dell'art. 73 D.L. 69/2013 convertito nella L. 98/2013 come modificato dell'art. 50 comma 2 D.L. 90/2014 convertito nella L. 114/2014, a decorrere dal **30.09.2022** saranno tenuti presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli degli stage di formazione teoria-pratica, destinati a **6 giovani laureati in giurisprudenza**.**

**REQUISITI PER PARTECIPARE**

Per presentare la domanda di accesso ai periodi di formazione è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- Media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo ovvero punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- Non aver compiuto i trenta anni di età;
- Requisito di onorabilità, ovvero non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza.

### Modalità di partecipazione allo "stage" e contenuti

Il periodo di formazione teorico-pratico presso questa Procura della Repubblica per i minorenni sarà della durata complessiva di diciotto mesi.

I tirocinanti ammessi allo *stage* formativo saranno assegnati ad un magistrato affidatario. All'esito dell'ammissione sarà predisposto un progetto formativo individuale in cui verranno precisati sia le modalità di frequenza concordate con il magistrato affidatario, sia il piano di formazione teorica, anche attraverso la partecipazione a specifici incontri di studio organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, nonché a quelli riservati ai Magistrati. All'esito del tirocinio verrà rilasciata una attestazione della frequenza, corredata da breve relazione del magistrato affidatario.

Per espressa previsione dell'art. 73 comma 8 del D.L. 21/6/2013 n. 69 (convertito dalla legge 9/8/2013 n. 98), "lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi".

Agli ammessi allo *stage* potrà essere attribuita, ai sensi dell'art. 73 del comma 8 del D.L. n. 69/2013 una borsa di studio determinata in misura non superiore ad € 400,00 mensili e comunque nei limiti indicati al comma 8 bis del medesimo art. 73.

Il magistrato formatore, al termine dello *stage*, redigerà una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmetterà al Capo dell'Ufficio.

#### **L'esito positivo dello stage:**

- **E' VALUTATO** per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997 n. 398;
- **COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA**, a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito;
- **COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA** per la nomina a Giudice Onorario di Tribunale ed a Vice Procuratore Onorario;
- **COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO** al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e successive modificazioni.

## **Doveri dei tirocinanti. Compatibilità con altre attività**

Durante lo *stage* gli ammessi non potranno esercitare attività professionali innanzi a questo Ufficio, né potranno rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante le stage) od assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo *stage* potrà essere interrotto in ogni momento dal Procuratore della Repubblica, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo *stage* potrà essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo *stage* si svolgerà sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

I tirocinanti non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale eventualmente svolgono il tirocinio.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

**Gli aspiranti al tirocinio dovranno inserire le domande, con l'utilizzo dello SPID, esclusivamente attraverso il nuovo applicativo al seguente indirizzo: <https://tirocininformativi.giustizia.it/tirocini-formativi/>**

Le domande di ammissione al tirocinio dovranno essere inoltrate a mezzo dell'indirizzo sopra indicato **dal giorno 18/07/2022 fino alle ore 14,00 del giorno 19/09/2022.**

**Il 30 settembre 2022 sarà considerato come giorno di inizio tirocinio, per cui sarà comunicata per tale data, in tempo utile, la convocazione per tutti coloro che saranno ammessi. In quella stessa sede gli ammessi recheranno con sé la certificazione di laurea reperita dal sito dell'Università riportante voto finale e voti degli esami sostenuti.**

Nel caso di presentazione di domande in numero superiore ai posti disponibili, verrà compilata una graduatoria, accordando preferenza nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea ed alla minore età anagrafica. A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuirà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Lo *stage* può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al Magistrato formatore.

Si rappresenta che Magistrato Coordinatore dei tirocini sarà il dottor **Ugo Miraglia del Giudice**, Sostituto Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

Si dispone che la presente nota sia pubblicata sul sito Internet della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, sia affisso presso l'ingresso della stessa Procura, la Segreteria della Presidenza del Tribunale per i Minorenni di Napoli ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.

Si comunichi al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Napoli, alla Procura Generale della Repubblica di Napoli e si trasmetta copia al Dirigente Amministrativo e ai Magistrati dell'Ufficio.

Napoli, 15 luglio 2022



**Il Procuratore della Repubblica**

**Maria de Luzenberger**